Guida per i contribuenti all'applicazione della tassa sui servizi indivisibili (TASI) anno **2015**

Il Regolamento comunale IUC, contenente la sezione dedicata alla **TASI** è stato approvato con delibera n. 16 del 29 aprile 2014 e successive modifiche, può essere scaricato dal sito internet comunale: *www.comune.prevalle.bs.it*.

Con la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 19/05/2015 sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2015, e può essere scaricato dal sito internet comunale: *www.comune.prevalle.bs.it*.

Sempre sul sito comunale (www.comune.prevalle.bs.it) sarà disponibile il "calcolatore on line" della TASI.

La TASI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo: fabbricati, ivi compresa l'abitazione, aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione dei terreni agricoli.
Sono pertanto coinvolti i proprietari e i titolari di diritti reali di godimento (diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie) sugli immobili adibiti ad abitazione principale definita come di seguito.
Per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo famigliare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale le agevolazioni (aliquota ridotta e detrazione) per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo famigliare si applicano per un solo immobile (es. coniugi non separati con residenze in 2 fabbricati diversi). Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
L'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.
Pertanto, su tale abitazione e relative pertinenze l'assegnatario può applicare l'aliquota ridotta e la detrazione previste per l'abitazione principale.
E' equiparata, inoltre, all'abitazione principale:
- l'unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dal socio assegnatario;
- l'unica unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.

Per beneficiare di tali equiparazioni all'abitazione principale è necessario presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

BASE IMPONIBILE

La base di calcolo della TASI è la stessa dell'IMU, la rendita catastale dell'immobile rivalutata del 5% e moltiplicata per 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Al valore imponibile ottenuto si applica l'aliquota deliberata dal Comune.

ALIQUOTA DELIBERATA

Per l'anno 2015 l'aliquota deliberata per Abitazione Principale e relative pertinenze (si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate), è pari all' 1,4 per mille con esclusione delle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9,
Per gli altri immobili l'aliquota è pari all'1,9 per mille.

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

La detrazione per abitazione principale, escluse le categorie A/1-A/8 e A/9, è di euro **30,00.**

VERSAMENTI

Il versamento della TASI è effettuato dai contribuenti utilizzando il modello F24.
La quota del 100% è dovuta dal proprietario o dal titolare del diritto reale dell'immobile se non vi è alcun utilizzatore, diversamente il proprietario o titolare del diritto reale sull'immobile deve versare la quota del 90% mentre la quota del 10% è dovuta dall'utilizzatore.
Per il 2015, l'importo del tributo dovrà essere versato in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno. La seconda rata dovrà essere versata entro il 16 dicembre 2015.
Resta facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno 2015.
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi. L'importo minimo al di sotto del quale il versamento non deve essere effettuato è di € 5.00 annui.

TABELLA DEI CODICI TASI – 2015 DA UTILIZZARE PER I VERSAMENTI CON F24

CODICE COMUNE : H055

- Codice **3958** TASI Abitazione principale e relative Pertinenze
- Codice **3959** TASI Fabbricati Rurali ad uso Strumentale
- Codice **3960** TASI Aree Fabbricabili
- Codice **3961** TASI Altri Fabbricati
- Codice **3962** TASI Interessi
- Codice **3963** TASI Sanzioni

Maggio 2015